



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

LINA RUBINO

Presidente

ROBERTO SIMONE

Consigliere

LAURA GIRALDI

Consigliere Rel.

RAFFAELE ROSSI

Consigliere

SALVATORE SAIJA

Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'
SANITARIA
Ud.18/11/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 245/2024 R.G. proposto da:

██████████ (GIÀ ██████████ S.P.A.), ██████████
██████████ SPA, ██████████ SPA, ██████████ SPA,
elettivamente domiciliati in ██████████
██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████ che li
rappresenta e difende

-ricorrenti-

contro

██████████
rappresentati e difesi dall'avvocato ██████████

-controricorrenti-

nonché

contro

REGIONE EMILIA ROMAGNA, elettivamente domiciliata in ██████████





compagnie assicurative a tenere indenne l'ente regionale da tutte le somme che sarebbe stato tenuto a corrispondere agli attori con espressa esclusione delle spese di resistenza sostenute dalla Regione Emilia Romagna.

Avverso detta pronuncia proponevano appello la Regione Emilia Romagna e le compagnie assicurative ritenendo la mancata prova in merito al nesso causale tra la condotta del personale sanitario ed il contagio, nonché rispetto alle successive conseguenze dannose. L'ente regionale chiedeva altresì di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva condannato le compagnie assicurative a rifondergli le spese di resistenza sostenute per la propria difesa in giudizio.

La Corte di Appello di Bologna con decisione n.52/2019 riformava la sentenza impugnata, rigettando la domanda risarcitoria perché riteneva non essere stata raggiunta la prova del nesso causale.

La pronuncia di appello era impugnata con ricorso per Cassazione dagli eredi [REDACTED] sotto diversi profili riguardanti la sussistenza della responsabilità della Regione.

La Corte di Cassazione, con sentenza n.12529/21, in accoglimento del primo motivo di ricorso e dichiarando assorbiti gli altri, cassava la pronuncia impugnata ritenendola viziata da una motivazione apparente e la causa veniva quindi riassunta dai [REDACTED] avanti alla Corte di Appello di Bologna in sede di rinvio chiedendo la conferma dell'esito della pronuncia di primo grado. Nel giudizio si costituivano le compagnie assicuratrici e la Regione Emilia Romagna, mentre rimaneva contumace il Commissario liquidatore della disciolta U.S.L. n. 9 di Reggio Emilia.

La Corte di Appello in sede di rinvio, con la sentenza n. 1175/23 in data 20.1.2023 qui impugnata, accoglieva la domanda risarcitoria proposta dai [REDACTED] ritenendo accertato il nesso causale tanto



tra le emotrasfusioni cui il paziente era stato sottoposto nel 1987 ed il contagio da HCV, quanto tra dette emotrasfusioni ed il decesso, avvenuto nel 2000 in esito all'aggravarsi della cirrosi epatica da cui pure era risultato affetto.

Il giudice del rinvio riteneva che le abitudini alcoliche del paziente costituissero fattore concomitante che, sebbene rilevante nella causazione dell'evento dannoso, non aveva avuto carattere assorbente rispetto all'infezione da HCV contratta a seguito delle trasfusioni, e comunque assumeva rilevanza ai fini della liquidazione del danno; pertanto, richiamando le osservazioni svolte dal Tribunale di prime cure riteneva legittima l'individuazione di una percentuale di invalidità permanente a carico del paziente in misura pari al 25%, conteggiandone di conseguenza il danno biologico in applicazione delle note tabelle milanesi per il calcolo del pregiudizio non patrimoniale. Per quanto rileva in questa sede, la Corte anche rilevava che quanto alle spese di resistenza sostenute dalla Regione Emilia Romagna, doveva ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata relativamente alla richiesta della Regione di ottenere il rimborso delle spese processuali dalla stessa sostenuta per la propria difesa che, quindi, riconosceva in favore dell'ente.

██████████ s.p.a., ██████████ s.p.a., ██████████ s.p.a. e ██████████ s.p.a. propongono ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1179/2023 in data 20.1.2023 articolando tre motivi di impugnazione.

Gli eredi ██████████ e Regione Emilia Romagna resistono con controricorso.

Fissata l'odierna adunanza camerale, parte ricorrente e parte resistente Regione Emilia Romagna hanno depositato memoria ex art.380-bis.1 c.p.c.



RAGIONI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto per carenza di interesse ad agire, eccezione sollevata dalla difesa dei [REDACTED]

Assume infatti quest'ultima che in data 22/12/2023 era stato sottoscritto dalle parti un accordo con il quale le parti eredi [REDACTED] e le Compagnie assicuratrici avevano regolamentato i loro rapporti di dare ed avere relativi alle statuizioni di cui alla sentenza n. 1179/2023 della Corte di Appello di Bologna. Le parti avevano così risolto ogni aspetto economico insorto tra le stesse a seguito di detta sentenza, al fine di "non avere più nulla reciprocamente a pretendere in relazione alla sentenza n. 1179/2023 della Corte di Appello di Bologna, avendo definito transattivamente ogni pendenza di carattere economico tra loro in essere, alla data odierna". Rimanevano in essere, invece, le ulteriori questioni tra le Compagnie stesse e la Regione Emilia Romagna.

Le ricorrenti e la Regione contestano l'eccezione.

La scrittura prodotta dà atto, espressamente nelle premesse, dell'intervenuta decisione n.1179/2023 di cui riportano i capi II e IV relativi alle statuizioni riferite ai rapporti tra [REDACTED] e le compagnie assicuratrici: quanto al capo II, alla condanna alla restituzione da parte delle prima di euro 70.081,08 oltre accessori a favore delle compagnie stesse e, quanto al capo IV, alla condanna alle spese di lite.

Nella scrittura si dà altresì atto che le compagnie assicuratrici non avevano a quella data messo in esecuzione il capo II della sentenza, mentre i [REDACTED] avevano messo in esecuzione la sentenza, notificando il conseguente precetto, per la parte relativa



al rimborso spese. Ivi si riportavano i capi II e IV della sentenza n.1179/2023 perché oggetto della presente scrittura privata.

Date tali premesse le parti convenivano che;

«1) Le premesse sono parte integrante, sostanziale e vincolante del presente accordo; 2) I signori [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] in proprio e quali eredi del defunto Sig. [REDACTED] [REDACTED] dichiarano di rinunciare ed in effetti rinunciano agli atti e alla azione di cui all'atto di precetto notificato il 12 dicembre 2023 ai debitori solidali: Regione Emilia Romagna, [REDACTED] s.p.a, [REDACTED] s.p.a, [REDACTED] Ass.ni s.p.a e [REDACTED] s.p.a. come altrettanto rinunciano a dare luogo ad eventuali azioni o pretese, presenti o future, nei confronti dei detti debitori solidali, che abbiano ad oggetto i capi II e IV della sentenza n. 1179/2023 della Corte di Appello di Bologna;

3) La signora [REDACTED] si impegna a versare, tramite bonifico bancario la esclusiva somma di euro 10.000,00 – in luogo della complessiva cifra attualizzata di euro 74.343,00, come da capo IV della sentenza n. 1179/2023 della Corte di Appello di Bologna – a favore delle Compagnie di assicurazioni piu' sopra indicate, entro e non oltre il 31 dicembre 2023 sulle seguenti coordinate bancarie: [REDACTED] [REDACTED] s.p.a., indicando nella causale: "[REDACTED]"

4) Le Compagnie di assicurazione: [REDACTED] s.p.a., [REDACTED] s.p.a., [REDACTED] Ass.ni s.p.a, [REDACTED] s.p.a. e la Regione Emilia Romagna dichiarano di accettare le rinunce di cui al paragrafo 2) e contestualmente, le sole Compagnie di assicurazione dichiarano di accettare dalla signora [REDACTED] [REDACTED] la minore somma di euro 10.000,00 in luogo della complessiva somma attualizzata pari ad euro 74.343,00 e contestualmente rinunciano a pretendere dalla stessa signora [REDACTED] la differenza tra le



dette cifre, pari ad euro 64.343,00 rinunciando a porre in esecuzione, ai danni della stessa [REDACTED] la sentenza n. 1179/2023 della Corte di Appello di Bologna;

5) Con la sottoscrizione della presente Scrittura – salvo il buon fine del bonifico da eseguirsi entro e non oltre la data del 31.12.2023 – le Parti dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere in relazione alla sentenza n. 1179/2023 della Corte di Appello di Bologna, avendo definito transattivamente ogni pendenza di carattere economico tra loro in essere, alla data odierna.

6) La presente scrittura privata non è novativa dei rapporti posto che le Compagnie di assicurazione più sopra descritte rinunceranno alla messa in esecuzione della sentenza n.1179/2023 nei confronti della signora [REDACTED] e rilasceranno dichiarazione di quietanza a saldo, solo ad avvenuto incasso della somma complessiva di euro 10.000 da parte della signora [REDACTED]

7)

8)

9) fatto salvo il ricorso per la Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna.»

Il tenore letterale dell'accordo in questione è chiaro nel far salvo il ricorso già pendente presso questa Corte (punto 9); l'accordo è espressamente indicato come non novativo dei rapporti; si specifica che la scrittura privata ha ad oggetto solo i capi II e IV della sentenza qui impugnata; non viene in alcun modo reso oggetto di transazione il capo I della sentenza medesima che attiene proprio all'accertamento e liquidazione del danno subito.

Il contesto della transazione emerge altresì chiaramente dalla scrittura in quanto i [REDACTED] si apprestavano ad agire



esecutivamente per il recupero delle spese giudiziali liquidate in sentenza avendo già notificato il precetto ad esse relativo.

Con la transazione, dunque, le parti rinunciavano a proseguire nell'intento esecutivo, così incidendo l'accordo solo sull'eventuale esecuzione successiva relativa ai capi della sentenza citati.

Non vi è dubbio quindi che le ricorrenti mantengano l'interesse ad agire nella presente sede relativamente alla decisione in merito all'accertamento del *quantum* risarcitorio come richiesto in atti.

L'eccezione è dunque infondata.

Con il primo motivo di ricorso le compagnie assicuratrici, in relazione al disposto di cui all'art. art. 360 n.3 c.p.c. lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1227 e 1223 c.c. nonché dei principi sulla causalità giuridica in materia di responsabilità civile, per avere la Corte di Appello omesso di considerare, nella quantificazione del risarcimento, il fattore causalmente concomitante e riferibile al danneggiato medesimo.

Premesso che la sentenza di rinvio ha ritenuto accertato il nesso causale tra le emotrasfusioni ed il contagio da HCV ed il conseguente decesso del sig. [REDACTED] e che ha altresì indicato il ruolo di fattore causale concorrente dell'etilismo di cui soffriva il [REDACTED] prevedendone la rilevanza in punto di quantificazione del pregiudizio, le ricorrenti censurano che in fase di conteggio del *quantum* risarcitorio, la Corte territoriale si è limitata a ritenere congrua la liquidazione offerta dal Tribunale il quale, in concreto, tuttavia, ha solamente menzionato l'etilismo quale parametro che, insieme agli altri relativi alle concrete condizioni in cui versava il danneggiato, consente di individuare la percentuale di invalidità risarcibile. Così facendo, però, il Tribunale e con esso la Corte di Appello adita in sede di rinvio, hanno violato le norme che regolano l'accertamento del nesso di causalità cd. giuridica che consente di



individuare quali siano i pregiudizi risarcibili ai sensi dell'art. 1223 C.C.

Il motivo è fondato.

Si osserva preliminarmente che sia il Tribunale di Reggio Emilia sia la Corte d'Appello con la sentenza qui impugnata hanno riconosciuto un ruolo concausale dell'infezione cronica del virus epatite C nel determinismo dell'insufficienza epatica che ha comportato il decesso del [REDACTED] (pag.10 sentenza Tribunale e pag.10 sentenza Corte d'Appello n.1179/23).

Tale accertamento, contestato solo genericamente dagli eredi [REDACTED] è adeguatamente motivato con rinvio agli esiti della c.t.u. svolta in corso di causa e, pertanto, non è sindacabile in questa sede.

Deve, allora, ribadirsi che, qualora la produzione di un evento dannoso, quale una patologia, possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 cod. pen. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione o l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole



conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) così da ascrivere all'autore della condotta, responsabile sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, come tale da reputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza e imperizia del sanitario; ma quando la misura dell'apporto della concausa naturale resti incerta, tutte le conseguenze focalizzate dai principi della causalità giuridica saranno imputate per intero all'autore umano (in termini Cass. n. 5632/2023, Cass. n.26851/2023, Cass. n.13037/23, Cass. n. 17006/2025)

Poiché, peraltro, la causa concorrente assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione, di essa si deve tener conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni (Cass. n. 28986/2019; Cass. n.28327/22, Cass. n.21261/2024).

Nella specie, il Giudice d'appello riportandosi alle argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, si è limitato ad affermare che 'nella determinazione del quantum del danno subito dal [REDACTED] il Primo giudice.. ha altresì tenuto conto del complesso quadro di riferimento clinico di [REDACTED] [REDACTED] considerando le reali conseguenze patite in conseguenza delle trasfusioni. Il Tribunale ha dato rilevanza al fatto che per i primi sei anni dall'effettuazione delle trasfusioni il [REDACTED] poté vivere in stato di benessere fisico, in piena concordanza con l'insegnamento della S.C., secondo la quale "il danno biologico non consiste nella



semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno "in re ipsa", privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi; ne consegue che, in caso di danno c.d. lungolatente (...), il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione" (Cass. sent. n. 25887/2022). Di conseguenza, ha valorizzato l'alternanza di periodi caratterizzati da recupero della condizione psicofisica del danneggiato a quelli di degenza, cure e accertamenti medici, così ritenendo congruo attestarsi su una percentuale di invalidità permanente pari al 25% (dunque ben al di sotto della percentuale di invalidità del 100% riportata nella perizia postuma a firma del dott. [REDACTED] Tale percentuale, ricavata dall'applicazione estensiva della Tabella delle menomazioni relativa alle lesioni/malattie dell'apparato digerente di cui al dlgs. n. 209/2005 "ha permesso altresì di coniugare l'aspetto dinamico del danno biologico- ovvero il numero degli anni di vita del [REDACTED] a seguito del contagio (tredici) - e l'aspetto statico- ovvero il grado di sopportazione psicofisica della patologia in considerazione della entità della stessa e dell'età del danneggiato (49 anni all'epoca del contagio)." Applicando dunque le tabelle Milanesi, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, tra cui l'effettiva durata della vita del danneggiato deceduto a causa dell'infezione da HCV, è stato congruamente liquidato a favore degli eredi del [REDACTED] l'importo di € 98.492,00.'

Tale motivazione, tuttavia, non spiega il procedimento logico giuridico, e dunque non individua né consente di comprendere in alcun modo, quale sia stata la concreta incidenza del fattore concausale nella liquidazione delle conseguenze dannose sul piano della causalità giuridica; tale carenza costituisce questione di



diritto, e non di mero fatto, censurabile in questa sede sotto il profilo della violazione di legge ex art. 360 n.3 c.p.c. essendo relativa all'individuazione del criterio giuridico mediante cui debbano sceverarsi, dal novero delle conseguenze dannose provocate da una lesione della salute, quelle che, sole, possano dirsi risarcibili ai sensi dell'art. 1223 c.c..

Il ricorso deve dunque essere accolto con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione.

Spese del presente procedimento da liquidarsi in sede di rinvio.

P.Q.M.

La Corte

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione.

Spese del presente procedimento da liquidarsi in sede di rinvio.

Così deciso in Roma il 18.11.2025 nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente

Dr.ssa LINA RUBINO

